

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 8 luglio 2020

Tra

LVMH Italia S.p.A. – Divisione Moda e Pelletteria, rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Saccà ed assistita dalla Dr.ssa Roberta Rossetti di Confcommercio Imprese per l'Italia Mi-LO-MB e dall'Avv. Massimo Dramis (di seguito, anche la "Società")

e

le segreterie nazionali della Filcams CGIL, della Fisascat CISL e Uiltucs, in persona, rispettivamente, dei Sig.ri Luca De Zolt, Aurora Blanca e Paolo Proietti (di seguito, anche le "OO.SS.")
(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- in data 8 luglio 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020 come successivamente integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 34/2020 per la durata di 5 settimane, con decorrenza dal 15 giugno 2020 per le unità ubicate nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna e dal 18 maggio 2020 per le altre unità indicate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo (di seguito, il "**Verbale**"),

Ciò premesso, le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale, convengono quanto segue:

- 1) la Società si impegna a riconoscere ai collaboratori, per ogni giorno di collocazione in C.I.G.D. nel periodo di 5 settimane oggetto del presente accordo, per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020, un importo a titolo di *una tantum* "emergenza COVID-19", pari alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda giornaliera fissa e l'importo lordo erogabile a titolo di trattamento di integrazione salariale. Il complessivo importo lordo verrà erogato in due tranches con i cedolini dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020. Resta inteso che, stante la natura ed il carattere eccezionale della suddetta *una tantum*, la stessa non avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali differiti, ivi incluso il TFR;
- 2) nelle ipotesi previste al punto 4) del Verbale, la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionale, preferibilmente con modalità verticale. In tal caso, inoltre, la Società continuerà a dare attuazione – come fatto fino ad ora – a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla base di quanto previsto dal protocollo aziendale redatto in ottemperanza al Protocollo siglato il 14 marzo 2020 dal Governo e Cgil, Cisl e Uil, modificato dall'omonimo Protocollo del 24 aprile 2020, fornendo su richiesta delle OO.SS. firmatarie di presente accordo ogni eventuale informativa in merito;
- 3) con riferimento a quanto previsto al punto 3) del Verbale, la Società precisa che la sospensione a zero ore riguarderà le unità di Porto Cervo e di Fiumicino che non saranno riaperte durante il periodo di C.I.G.D.. Inoltre, la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro con ricorso alla C.I.G.D. nelle altre unità prevedibilmente non sarà superiore, mediamente, al 40%.

Letto, confermato e sottoscritto

LVMH ITALIA S.p.A.

CONFCOMMERCIO MI LO MB

Filcams CGIL

Fisascat CISL

UILTUCS

